



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 19/02/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 12 febbraio 2015, n. 7**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico della potenza elettrica di 0,900 MWe, costituito da 1 aerogeneratore, sito nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG), in località "Scarnecchia";
- cavidotto di vettoriamento dell'energia prodotta dall'aerogeneratore alla cabina di consegna. La lunghezza del cavo dell'impianto è pari a circa 120m;
- una cabina di consegna; Proponente: TECNOWIND Srl  
sede legale in Candela (FG), Via Trieste, 4 P. IVA 03491200717.

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili,  
Reti ed Efficienza Energetica

premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

rilevato che:

la Società TECNOWIND Srl, con sede legale in Via Trieste, 4- Candela (FG), P.IVA 03491200717, nella persona del Sig. MOLLICA ROMOLO, nato a Candela (FG) il 04.12.1961 e residente ad Candela (FG), nella sua qualità di legale rappresentante con pec del 3 agosto 2012 ha presentato richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,900 MW e delle opere connesse ed infrastrutture nel Comune di San Castelluccio dei Sauri (FG) - località "Scarnecchia";

Enel SpA, con nota prot. n. 325002 del 10.07.2008 indirizzata alla Società Tecnowind prevede che l'impianto sia allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa con la linea MT "Ministalle" (DP6042052) alimentata dalla Cabina di Smistamento di "Castelluccio" da ubicarsi nel sito individuato dal produttore.

Tale soluzione prevede:

- connessione in derivazione dalla linea MT "Ministalle", mediante costruzione di circa 0,7 km di linea aerea Cu 25 mm<sup>2</sup>;
- Costruzione di una cabina di consegna.

La società Tecnowind srl in data 02.02.2012 ha presentato ad Enel la richiesta di spostamento della turbina, e, successivamente, ha comunicato al Gestore di Rete di voler assumere "l'onere di sostenere i maggiori costi che deriveranno dalla realizzazione del collegamento tra la Linea MT "Ministalle DP 60420502" e la cabina di consegna in cavo interrato con conduttori in alluminio 3x1x185 mmq, al posto

del tronco aereo con conduttore CU da 25 mmq”.

A seguito della richiesta di spostamento, Enel SpA, con nota prot. n. 205132 del 15.02.2012, comunica di confermare “l'accettazione dello spostamento dell'impianto in oggetto sul sito individuato al Fg. 15 P.le 277 in località Castelluccio Dei Sauri (FG)”, e in data 16.05.2012 ha vidimato la variante al Piano Tecnico presentata dalla Tecnowind Srl, apponendo il timbro sulle testate degli elaborati.

l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 1222 del 11.02.2013, ha inoltrato alla Società il preavviso di improcedibilità a cui la Società ha dato riscontro con pec del 11.04.2013;

l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 0005862 del 10.07.2013, ha comunicato l'avvio del procedimento secondo la procedura telematica alla Società proponente e agli Enti titolari del rilascio del parere di competenza;

l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 7845 del 07.10.2013, ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 31.10.2013 presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

considerato che:

in sede di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT, Foggia, che con nota prot. n. 14259 del 10.10.2013 comunica che “in riferimento all'autorizzazione unica riportata in oggetto, al fine del completamento dell'istruttoria per quanto di competenza, vista la presenza in aree contermini di beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, come previsto dal punto 14.9 del D.M. del 10/09/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti”, la Scrivente richiede la trasmissione della seguente documentazione integrativa:

- ricognizione ad opera dell'Ente Locale competente atta ad individuare le interferenze con beni tutelati per legge, ai sensi del comma I dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali n. 42/04;

- planimetria con l'individuazione dei parchi eolici già realizzati, autorizzati e in via di autorizzazione presenti nell'area vasta, con indicazione delle ditte interessate e del numero degli aerogeneratori dei singoli impianti;

- relazione paesaggistica;

- documentazione fotografica dell'area di intervento e viste prospetti che da e verso i ricettori sensibili presenti nell'area vasta (p. es. punti di belvedere, beni e/o aree monumentali tutelati ai sensi della parte II e della parte III del D.Lgs. 42/2004, strade principali, strade panoramiche);

- fotoinserimento dell'impianto nelle viste prospettive da e verso i ricettori sensibili presenti nell'area vasta (p.es. punti di belvedere, beni e aree monumentali tutelati ai sensi della parte II e della parte III del D.Lgs. 42/2004, strade principali, strade panoramiche);

- cartografia degli ambiti estesi e distinti del PUTT;

- studio degli effetti cumulativi di co-visibilità dell'impianto oggetto dell'intervento e gli impianti eolici già realizzati presenti nell'area vasta;

- studio degli effetti cumulativi legati alla sequenzialità sulle principali arterie stradali presenti nell'area di intervento;

- compatibilità al PPTR.

In attesa di quanto sopra richiesto, si fa osservare che l'iter della pratica resta sospeso”;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - UNMIG, che con pec del 24.07.2013, prot. n. 1429 del 04.04.2013 comunica che “le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11.06.2012, prot. n. 11626” (...) “prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare”;

- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 14186 del 29.10.2013 comunica che “dal confronto con gli

elaborati cartografici del P.A.I. vigente si rileva che la cabina di consegna, il nuovo sostegno, le piste di accesso e il cavidotto interferiscono con le fasce di tutela del reticolo idrografico di cui agli artt. 6 e 10 delle N.T.A.. Verificata la mancanza, nella documentazione disponibile, di elementi utili sufficienti a risolvere le criticità sopra evidenziate, si fa presente che, ai fini del rilascio del parere finale di questa Autorità, è necessario che il proponente produca la seguente documentazione integrativa:

- studio di compatibilità idrologica e idraulica che attesti, per gli interventi ricadenti in aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A., la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica; detto studio dovrà essere accompagnato dai file di output del software utilizzato per le modellazioni nonché da una planimetria su base ortofoto in scala adeguata che riporti, in relazione alle opere previste e alle sezioni di studio, le impronte delle aree allagabili individuate a seguito di eventi di piena bicentenaria;

- lo studio di cui al punto precedente dovrà anche tenere conto delle intersezioni della viabilità con il reticolo idrografico; per tali intersezioni bisognerà prevedere, sulla base di opportune modellazioni idrauliche ante operam e post operam, la realizzazione di adeguati manufatti idraulici ovvero la sostituzione di quelli esistenti, tenendo conto che le nuove opere di attraversamento dovranno garantire un franco di 1 m tra il livello della piena bicentenaria e la quota intradossale dell'opera stessa”;

- Comando Militare Esercito “Puglia” - prot. n. 1173 del 01.10.2013 comunica che “tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica”, concede il nulla osta evidenziando “l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati” e “rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI”.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto con nota prot. n. 28362 del 18.07.2013 comunica che “non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse indicati in argomento, come da documentazione progettuale acquisita in data 11.07.2013 dal portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).” Ritiene opportuno, tuttavia, “sottolineare l'esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli- per la tutela del volo a bassa quota”;

- Consorzio della Bonifica della Capitanata, che con nota prot. 18201 del 30.10.2013 comunica che “dalla documentazione tecnica progettuale visionata sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) non sono emerse interferenze tra le opere in progetto e gli impianti e le opere gestite da questo Consorzio”;

la Conferenza di servizi si è conclusa con l'invito alla Società ad ottemperare alla richiesta di documentazione integrativa formulata dagli Enti che hanno espresso parere di competenza non definitivo e con l'ulteriore invito al Comune di Castelluccio dei Sauri, attesa l'inottemperanza, a rilasciare il proprio parere sia per quanto attiene alla compatibilità urbanistica ed edilizia, che in relazione agli ulteriori profili di propria competenza. Il Comune interessato, inoltre, è stato invitato a riscontrare quanto richiesto nel parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici - prot. n. 14259 del 10.10.2013 circa la ricognizione atta ad individuare le interferenze con Beni tutelati per legge, ai sensi del comma 1 dell'art.142 del codice dei Beni Culturali n.42/04;

con nota prot. n. 9120 del 20.11.2013 è stata trasmessa copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 30.10.2013 con allegati i pareri e le richieste di integrazioni documentali pervenuti, alla Società proponente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, nonché a tutte le società che hanno presentato istanza di A.U. in Castelluccio dei Sauri anteriormente alla proponente, aventi la facoltà di fornire un contributo istruttorio per superare il problema delle eventuali sovrapposizioni territoriali e delle interferenze tra aerogeneratori;

successivamente alla riunione di Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:

- Regione Puglia- Ufficio Regionale Espropri - prot. 37550 del 29.10.2013, visto il piano particellare di esproprio contenente anche l'elenco descrittivo, rileva carenze nell'istanza e tuttavia “esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera con le prescrizioni ed osservazioni innanzi riportate”;

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n. 13390 del 12.11.2013, con cui comunica che “tutta l’area compresa tra Fosso Pozzo Vitolo e Masseria Lamia è interessata da affioramento di materiale ceramico relativo alla frequentazione di questo comparto territoriale tra neolitico e tardo antico. La vicinanza della contrada Scarnecchia all’insediamento preistorico di Sterparo, luogo di rinvenimento di stele litiche antropiche, implica l’applicazione di particolari misure cautelative, con l’attivazione della procedura di archeologia preventiva e la verifica del possibile interesse archeologico dei suoli. Sulla base delle evidenze archeologiche note, si valuta infatti ad alto rischio archeologico la realizzazione della turbina in progetto e delle opere di collegamento e si prescrive che i lavori di scavo siano eseguiti alla presenza di archeologi sia nelle fasi di realizzazione della turbina sia nell’intervento relativo alle infrastrutture di collegamento”

la Tecnowind Srl con pec del 27.02.2014 ha comunicato di aver inserito sul portale telematico della regione Puglia gli elaborati richiesti in sede di conferenza di servizi dai seguenti enti:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT, Foggia;

- Autorità di Bacino della Puglia;

con nota prot. n. 2109 del 27.03.2014 l’Ufficio Energia della regione Puglia ha convocato una seconda riunione della conferenza di servizi, per il giorno 29.04.2014 presso la sede dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nella quale ciascuna amministrazione / ente è stata invitata a far pervenire il proprio parere di competenza, e in particolare:

- l’ARPA Puglia territorialmente competente a voler esprimere una valutazione tecnica sul progetto definitivo;

- il Comune di Castelluccio dei Sauri ad esprimere il proprio parere, oltre che in relazione agli aspetti di propria competenza già evidenziati, anche in ordine ad eventuali sovrapposizioni di effetti e quindi del relativo impatto cumulativo;

- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia ad esprimere un parere definitivo definitivo in merito alle proprie determinazioni;

- la Provincia di Foggia, la cui competenza riverbera sul procedimento per plurimi aspetti ad interessare i propri uffici (Ufficio VIA - Ufficio Emissioni - Ufficio rifiuti - Ufficio Aree protette, Tutela naturalistica - Ufficio Tutela venatoria) all’esito dei cui contributi endoprocedimentali vorrà quindi esprimere parere unitario conclusivo;

- il Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri / Contenzioso LL.PP., che ha rilevato come l’istanza sia carente della documentazione relativa agli immobili privati da espropriare e/o anettere e/o occupare temporaneamente, di valutare le integrazioni che la Società deve trasmettere e di esprimere, a valle delle proprie valutazioni in merito, parere definitivo;

durante la seconda riunione di Conferenza di Servizi, tenuta in data 29.04.2014, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n. 4847 del 31.03.2014 comunica che “il Comune di Castelluccio dei Sauri risulta competente ad esprimere, nell’ambito della conferenza di servizi finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Unica Regionale prevista dall’art. 4 della l.r. 31 del 21.10.2008 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell’intervento con riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PUTT/P”;

- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - SBAP BA, che, presente alla seduta, ha consegnato la nota prot. n. 5683 del 17.04.2014 nella quale dichiara che, dopo aver “esaminata la documentazione presente sul portale

www.sistema.puglia.it e la successiva documentazione integrativa inviata in data 05.12.2013 ed acquisita agli atti in data 10/12/2013 con protocollo n. 17146, questa Soprintendenza, comunica quanto segue.

Il progetto in esame non interessa direttamente beni e/o aree monumentali vincolati a norma della Parte

Il del D.Lgs n. 42/2004 e beni e/o aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. n.42/2004.

Il Comune di Castelluccio dei Sauri non ha mai risposto alla richiesta di integrazione effettuata dalla Scrivente in merito all'eventuale interferenza dell'intervento con beni tutelati ai sensi del c. 1 dell'art. 142 del D.Lgs. n.42/2004. (...) Per quanto attiene l'area vasta sono già stati realizzati numerosi impianti, come dimostra lo studio presentato dalla ditta e la documentazione fotografica, inoltre sono presenti impianti fotovoltaici e il territorio è stato interessato anche dalla costruzione di imponenti elettrodotti Terna.

L'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle norme vigenti in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ha evidenziato che in tale area ricadono il centro storico di Castelluccio dei Sauri. Per quanto attiene le emergenze archeologiche tutelate ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 ricadono i tratturelli Tratturello Foggia - Castelluccio dei Sauri e Cerignola - Ponte di Bovino, che nel PPTR adottato viene indicato anche come strada di valenza paesaggistica. Sono, inoltre, presenti le segnalazione archeologiche individuate dal PUTT/P dello Sterparo e dello Sterparo Nuovo.

In riferimento agli elementi tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, nell'area interessata oltre agli elementi paesaggistici già citati ricadono alcune aree boschive localizzate intorno alle rive del Cervaro, i bacini idrografici del Sannoro e del Nuovo Carapellotto, e un'aria gravata dal vincolo degli usi civici, non riportata, però, nella nuova cartografia del PPTR.

L'area scelta per realizzare l'intervento è tipizzata dal PUTT/P come Ambiti Estesi di valore E, e il PRG di Castelluccio dei Sauri identifica la zona come verde agricolo E.

L'orografia del territorio del Tavoliere, con i suoi limitati cambi di quota, favoriscono visuali di lungo raggio che interessano contemporaneamente il Gargano e i rilievi del SubAppennino Dauno, come giustamente riportato nella Relazione Paesaggistica (...). L'area è interessata, come già riportato, da un forte antropizzazione, la Relazione Paesaggistica la descrive come "congestionata da analoghe opere", ma il presupposto della Società proponente secondo cui "aggiungere altro non abbia alcun peso: sicuramente però si può dire che in un tale paesaggio la realizzazione in oggetto ha una capacità di alterazione certamente poco significativa" è, a parere della Scrivente errato, in quanto in base alla Carta Europea del Paesaggio tutti i paesaggi sono da tutelare, e quelli compromessi devono essere restaurati e recuperati.

La documentazione fotografica presentata, dimostra certamente che l'impianto non è visibile dal torrente Cervaro, essendo interposta l'altura di Castelluccio dei Sauri, ma l'interferenza visiva da tutti i restanti punti di vista panoramici presenti nell'area, è ampiamente dimostrata, soprattutto considerando la sovrapposizione nelle visuali degli impianti eolici già presenti nell'area, a causa dell'effetto cumulativo sia in sequenza che in co-visibilità, e con il deleterio effetto selva.

Infine è da sottolineare che il progetto della strada di accesso realizzato senza tener conto della divisione dei lotti della riforma agraria, costituisce un ulteriore elemento negativo poiché, se realizzata, creerebbe una frammentazione dei campi coltivati che non rispetterebbe la storia del paesaggio dauno.

E' inoltre da sottolineare come l'intervento preveda l'introduzione nel paesaggio locale di un elemento di notevole altezza, soprattutto se rapportato alle strutture esistenti, composte in massima parte da elementi che solo eccezionalmente hanno più di 2 piani fuori terra.

Tenendo presente tutte le succitate problematiche emerse nella valutazione del progetto, si ritiene che lo stesso non sia compatibile con la tutela paesaggistica al fine di limitare l'impatto negativo legato agli effetti cumulativi connessi alla co-visibilità in combinazione e alla sequenzialità lungo le principali arterie stradali locali come dimostra lo studio proposto dalla società proponente.

Tenendo presente tutte le succitate problematiche emerse nella valutazione del progetto, si ritiene che lo stesso non sia compatibile con la tutela paesaggistica del Tavoliere, pertanto, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere contrario al progetto così come proposto.

La Scrivente, tuttavia, ai sensi dell' art. 152 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ritiene che l'

impianto possa essere riprogettato, alla luce delle criticità sopra espresse, al fine di contenere, o se possibile eliminare, gli effetti negativi dell'impianto sulle visuali paesaggistiche”;

la Teconwind Srl, con modulo parere depositato in sede di Conferenza di Servizi, ha esposto le proprie osservazioni in merito al parere espresso dalla Soprintendenza, affermando che “il parere così come espresso non è ammissibile sia per quanto riguarda gli aspetti giuridici e sia nel merito delle valutazioni che emergono dall'istruttoria” e che “il parere della Soprintendenza non tiene conto delle evidenze cartografiche, delle mappe di intervisibilità, delle distanze da altri impianti, dei caratteri attuali del paesaggio (fatto di elementi consolidati e recenti) e soprattutto delle relazioni che si stabiliscono tra il nuovo intervento e il contesto (ben testimoniate dai fotomontaggi); il parere sembra orientato più da un atteggiamento assolutamente preconcepito rispetto agli impianti eolici in genere”;

- Comune di Castelluccio dei Sauri, che con modulo parere acquisito in conferenza comunica il proprio parere favorevole, specificando che “il mappale 277 è interessato per la quasi totalità dal vincolo PG1, [Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata], con l'esclusione della zona oggetto di intervento. Non risultano esservi elementi ostativi con le norme di salvaguardia del PPTR adottato dalla Giunta Regionale il 02.08.2014”;

- Autorità di Bacino della Puglia, con la nota prot. n. 5107 del 22.04.2014 “considerato che: la cabina di consegna, il nuovo sostegno, le piste di accesso e il cavidotto interferiscono con le fasce di tutela del reticolo idrografico di cui agli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I.; il proponente ha prodotto uno studio di compatibilità idrologica e idraulica (condotto con modellazione idraulica monodimensionale in regime di moto permanente) finalizzato all'individuazione delle aree soggette a piene con tempi di ritorno duecentennali; dalle predette modellazioni risulta che la cabina di consegna, il nuovo sostegno e il cavidotto non sono interessati dalle piene duecentennali degli impluvi coinvolti; dalla documentazione integrativa risulta che le piste di accesso all'aerogeneratore e alla cabina di consegna sono state modificate in modo da ricadere all'esterno delle aree allagabili individuate dal predetto studio; ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere sopra descritte, come da elaborati progettuali prodotti dalla Società Tecnowind s.r.l., relative all'impianto eolico della potenza elettrica di 0,9 MW ubicato nel Comune di Castelluccio dei Sauri in località “Scarnecchia”;

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud - Ufficio Infrastrutture e Demanio - Taranto - prot. n. 15739 del 24.04.2014 conferma quanto già esposto “con il foglio n° 0028362/UID in data 18/07/2013”, anche “in relazione alla ulteriore documentazione tecnica acquisita in data 22/04/2014 dal portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it)”;

- SNAM Rete Gas, che, con modulo parere e con la nota prot. n. 123 del 17.04.2014, dichiara la non interferenza delle opere in esame con i metanodotti di propria competenza;

successivamente alla riunione di Conferenza di Servizi del 29.04.2014 sono pervenuti i seguenti pareri:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con la nota prot. n. 4867 del 16.04.2014 comunica che “con riferimento all'istruttoria in corso, si rimanda alle prescrizioni trasmesse con nota prot. n. 13390 del 12.11.2013, relative alle procedure di verifica dell'interesse archeologico nelle operazioni di cantiere. Nell'esprimere parere di massima favorevole alla realizzazione dell' impianto, si fa, comunque, presente che l'eventuale rinvenimento di evidenze archeologiche emerse nel corso dei lavori potrà comportare modifiche progettuali e possibili varianti”;

- ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Foggia, che con la nota prot. n. 23749 del 23.04.2014 comunica che “il progetto è riscontrabile tra quelli consultabili sul sito istituzionale: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it). Pertanto, la documentazione che viene esaminata, ai fini della stesura della presente valutazione tecnica di competenza, risulta esclusivamente quella acquisita dal sito citato. In data 25-10-2013 con prot. n.60701 questo ufficio rilasciava in prima istanza una valutazione tecnica negativa al progetto presentato, con possibilità di una integrazione documentale. Successivamente la società proponente ha inserito integrazioni sul istituzionale

www.sistema.puglia.it, ma non si riscontra la documentazione integrativa richiesta con la nota del 25-10-2013 n.60701. Pertanto si conferma il parere già espresso nella richiamata nota”.

Successivamente, con nota prot. n. 59249 del 29.10.2014, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Foggia, esaminata la documentazione inserita dalla Società sul portale telematico della Regione Puglia in data 22.09.2014, rileva che “la relazione paesaggistica fornita, per la quale la società asserisce di aver esaminato lo studio sui potenziali impatti cumulativi, non è redatta secondo quanto richiesto con la precedente nota del 25-10-2013. Tuttavia da tale elaborato non si riscontrano altri aerogeneratori prima di circa 3,5 km dove è presente un solo aerogeneratore. Pertanto, si può ritenere che eventuali impatti cumulativi siano trascurabili. La società proponente ha fornito il calcolo della gittata massima relativamente al caso del distacco degli ultimi 5 metri, da cui risulta un valore della gittata massima di 164.67 metri. Tale valore è ottenuto considerando una velocità di rotazione di 19 giri al minuto (la scheda tecnica indica un range tra 12 e 28.3 giri/min). All’interno del raggio di 164.67 metri, in base alla documentazione presentata, risulta che le strade e i recettori si trovano, rispetto all’aerogeneratore in esame, al di fuori della suddetta area di sicurezza. Pertanto ai fini della gittata la documentazione risulta soddisfacente”;

- Regione Puglia - Servizio lavori Pubblici - Ufficio Espropri, che con la nota prot. n. 13533 del 07.05.2014 conferma il parere già espresso con propria nota prot. 37550 del 29.10.2013. In ogni caso, in data 04.02.2015 la Società Tecnowind ha dichiarato la volontà di rinunciare al procedimento espropriativo ed ha trasmesso il “contratto preliminare di affitto di fondo rustico e costituzione di diritto di superficie”;

- Regione Puglia - Servizio lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BA/FG, che con la nota prot. n. 10337 del 02.04.2014 trasmette copia della Determinazione Dirigenziale n. 376 del 03.07.2014. nella suddetta determinazione l’Ufficio esprime parere favorevole alla realizzazione dell’impianto. In ogni caso, la Tecnowind Srl ha comunicato di aver stipulato una Contratto Preliminare per acquisizione dei Diritti di Superficie su Fondi Rustici interessati dalle opere di cui in oggetto, e quindi di rinunciare all’attivazione della procedura di espoglio;

- Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio, che con la nota prot. n. 31247 del 09.05.2014 ribadisce che “con delibera di Giunta Regionale n. 2960 del 28 dicembre 2010 il Comune di Castelluccio dei Sauri è stato iscritto negli elenchi dei comuni che hanno ricevuto la delega diretta al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, pertanto il comune è l’ente delegato al rilascio del Parere in oggetto”;

- Aeronautica Militare - 3<sup>a</sup> Regione Aerea, che con nota prot. n. 19307 del 29.04.2014 comunica che “in esito all’istanza pervenuta con il foglio in riferimento “a”, si esprime il parere favorevole dell’A. M. alla realizzazione di quanto in oggetto. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento “b””. Successivamente, con nota prot. n. 20709 del 07.05.2014 ha espresso “parere interforze favorevole del Ministero Difesa”, ed ha evidenziato che “tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all’effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società in conoscenza. per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture”;

con nota prot. n. 3272 del 30.05.2014 è stata trasmessa copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 29.04.2014 con allegati i pareri e le richieste di integrazioni documentali pervenuti, alla Società proponente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

successivamente, con nota prot. n. 4011 del 07.07.2014 l’Ufficio Energia ha invitato la Soprintendenza SBAP-BA, ove ritenuto necessario, ad esprimere sulle controdeduzioni della Società proponente le proprie valutazioni, e la Provincia di Foggia a volersi esprimere sugli aspetti di propria competenza.

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - SBAP BA-BAT-FG ha riscontrato le osservazioni espresse dalla Società proponente con la nota prot. n. 9792 del 15.07.2014, con la quale comunica “che le osservazioni presentate dalla Società non sono tali da poter indurre alla revisione del

parere espresso”, e “ribadisce il parere contrario rilasciato nelle sedi preposte”.

il Servizio Energia della Regione Puglia, vista l'assenza di ulteriori pareri contrari da parte di altri enti o uffici e per effetto del solo dissenso espresso dal MIBACT, con nota prot. n. 4756 del 01.09.2014, ha trasmesso gli atti del procedimento amministrativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241/90 e s.m.i.: in tale situazione, infatti, il Servizio Energia, che non è deputato a valutazioni tecniche di merito dei progetti di impianti FER sottoposti ad autorizzazione unica, ha ritenuto di dover devolvere la decisione ad un altro e superiore livello di amministrazione. Nella nota suddetta l'Ufficio Energia della Regione Puglia ha evidenziato che “la Regione Puglia, in ragione del permanere di un volume abnorme di iniziative da parte di soggetti privati nel settore della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento agli impianti eolici, ha approvato una deliberazione di Giunta regionale (D.G.R. numero 581 del 2 aprile 2014) in relazione alla quale e per le motivazioni ivi contenute si demanda al Presidente della Giunta regionale di proporre una tempestiva interlocuzione con le Autorità centrali, in particolare con il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di rappresentare le peculiari criticità che hanno caratterizzato lo sviluppo delle FER in Puglia e di richiedere un immediato intervento che, nelle more dell'approvazione del Piano Energetico Nazionale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi europei per il 2020 e gli obiettivi intermedi e finali assegnati alla Regione Puglia dal Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico (burden sharing) in termini di incremento della quota complessiva di energia da fonti rinnovabili, consenta alla Regione, con il Piano Energetico Ambientale Regionale di cui alla L. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, di dettare disposizioni cogenti atte a indirizzare la produzione energetica nella regione verso un mix equilibrato per fonti rinnovabili e tipologie di impianti, anche ponendo un limite massimo alla realizzazione di impianti di grande taglia, in particolare su suolo agricolo;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 23095 del 08.10.2014, comunicava l'indizione della riunione istruttoria per il giorno 15.10.2014;

il Servizio Energia, con nota prot. n. 5549 del 13.10.2014, ha confermato quanto già espresso nel provvedimento di remissione e ha rammentato i contenuti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 2 aprile 2014;

con pec del 23.10.2014, acquisita con nota prot. n. 5876 del 29.10.2014, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inoltrato all'Ufficio Energia il resoconto della riunione svoltasi in data 15.10.2014 alla quale hanno partecipato: Provincia di Foggia, Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province Ba-Bat-Fg, Società Tecnowind Srl;

successivamente, in data 29.10.2014, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è tenuta una riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, “per esaminare gli aspetti dell'impatto paesaggistico, degli effetti sull'ambiente e della rilevanza per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili”.

A tale incontro non ha preso parte la Regione Puglia, perché non convocata;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio ambiente e immigrazione, con nota prot. n. DICA 0030249 P-4.8.2.8 del 10.12.2014, ha reso noto che “il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 1° dicembre 2014 ha deliberato di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,90 MW (n. 1 aerogeneratore), sito nel Comune di Castelluccio dei Sauri, località Scarnecchia (FG), a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi”.

Nella suddetta deliberazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inoltre ritenuto raggiunta l'intesa

con la Regione Puglia “relativamente alla posizione favorevole all’impianto espressa in conferenza di servizi” vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l’assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell’intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014); considerato, altresì, che:

l’Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, preso atto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota prot. n. DICA 0030249 P-4.8.2.8 del 10.12.2014, pur non condividendone i contenuti che risultano in contrasto con le indicazioni contenute nella DGR n. 581/2014, con pec del 17.12.2014 la notificava alla Società proponente e agli Enti interessati dal procedimento amministrativo;

la proponente, con nota acquisita al prot. n. 279 del 22.01.2015, ha trasmesso:

1. copie del Progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;
2. Asseverazione del Progettista dove assevera la conformità del Progetto Definitivo;
3. Dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante dove si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli enti/amministrazioni in sede di Conferenza di servizi;
4. Asseverazione del Progettista, che l’impianto ricade in area distante più di 1 Km;
5. Atto Notorio del Legale Rappresentante relativo ai Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006;

con nota acquisita al prot. n. 500 del 05.02.2015, ha trasmesso:

6. dichiarazione del Tecnico Abilitato dove attesta che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati monumentali, che la realizzazione dell’impianto non comporta l’espianto di impianti arborei oggetto di produzioni agricole di qualità, e inoltre che sempre la stessa area non ricade in zona interessate da produzione agroalimentari di qualità;

7. Copia del Bonifico relativo agli oneri di monitoraggio;

in ordine alla titolarità delle aree, all’atto dell’istanza telematica, la Società Tecnowind Srl ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Tuttavia, con pec del 04.02.2015, ha dichiarato di rinunciare espressamente all’attivazione della procedura espropriativa in quanto l’impianto eolico e le opere di connessione interesseranno i terreni opzionati mediante “contratto preliminare di affitto di fondo rustico e costituzione di diritto di superficie”;

l’Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 29.01.2015 ha provveduto alla registrazione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n.016792;

il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in tripla copia dall’Ufficio Energie Rinnovabili e Reti;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 7 del 12/02/2015 a firma dell’arch. Raffaella Di Terlizzi agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti;

Tutto quanto sopra rilevato e considerato:

si procede con l’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.;

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

## PRESO ATTO

- della Deliberazione del Consiglio dei Ministri, notificata con nota prot. n. 30249 del 10.12.2014, la quale, pur se non condivisa poiché in contrasto con le indicazioni contenute nella DGR n. 581/2014, a norma di legge supera il dissenso espresso dagli organi territoriali del MIBACT ed impedisce all'Amministrazione Procedente di tenere conto di tale dissenso ai fini della valutazione delle posizioni prevalenti espresse nella Conferenza di Servizi;

- del fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nella citata deliberazione, ha rilevato come "la Regione Puglia, pur confermando il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto espresso in Conferenza di servizi, ha evidenziato di doversi ora allineare alle criticità del settore delle fonti di energia rinnovabile (FER), riportate e analizzate nella deliberazione n. 581 del 2 aprile 2014, con la quale la Giunta regionale ha ritenuto di dover proporre una tempestiva interlocuzione con le autorità centrali al fine di rappresentare le peculiari criticità che caratterizzano lo sviluppo delle FER in Puglia", vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);

- del fatto che, conseguentemente, l'Amministrazione procedente, nel caso specifico, è tenuta a rilasciare l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

n. 1 aerogeneratore identificato alle seguenti coordinate Gauss - Boaga:

---

WGS84 FUSO 33N

---

X Y

---

2 558 989 4 571 393

---

ed individuato catastalmente al Fg. 15 part.IIa 277 del Comune di San Severo.

## DETERMINA

### Art. 1)

di rilasciare alla Società TECNOWIND Srl, con sede legale in Via Trieste, 4- Candela (FG), P.IVA 03491200717, nella persona del Sig. MOLLICA ROMOLO, nato a Candela (FG) il 04.12.1961 e residente ad Candela (FG), nella sua qualità di legale rappresentante l'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010, relativamente alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da n. 1 aerogeneratore di potenza complessiva pari ad 0,900 MW avente le seguenti coordinate Gauss Boaga:

---

WGS84 FUSO 33N

---

X Y

---

2 558 989 4 571 393

---

ed individuato catastalmente al Fg. 15 part.IIa 277 del Comune di Castelluccio dei Sauri.

Con riferimento alle opere di collegamento alla rete elettrica definite dalla Società Enel spa, esse prevedono che l'impianto sia allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa con la linea MT "Ministalle" (DP6042052) alimentata dalla Cabina di Smistamento di "Castelluccio" da ubicarsi nel sito individuato dal produttore.

Tale soluzione prevede:

- connessione in derivazione dalla linea MT "Ministalle", mediante cavidotto di vettoriamento dell'energia prodotta dall'aerogeneratore alla cabina di consegna. La lunghezza del cavo è pari a circa 120m;
- costruzione di una cabina di consegna.

### Art. 2)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

### Art. 3)

La Società proponente nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

#### Art. 4)

La Società, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", dovrà presentare il piano di utilizzo all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera.

La trasmissione (il modello è allegato al decreto stesso) può avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica. L'Autorità competente è:

- la Regione-Area politiche per l'ambiente, reti e qualità urbana-Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS per le opere soggette a valutazione ambientale;
- nei restanti casi, il Comune di localizzazione dell'intervento non comportando, lo strumento della CdS, modificazione o sottrazione delle competenze normativamente attribuite (Sentenza del Consiglio di Stato n. 2107/2007).

#### Art. 5)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### Art. 6)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto ovvero altro documento attestante l'acquisto o la disponibilità dei detti componenti;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza

elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;  
d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a) b), c), e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo tecnico-amministrativo, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 art. 215 e s.m.i., redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Il collaudo tecnico-amministrativo non sostituisce gli adempimenti previsti dall'art. 24 del D.P.R. n.380/2001.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che

svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 23 (ventitre) fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino

---